

La partecipazione all'associazione terroristica di cui all'art. 270-bis c.p.: tra concorso esterno e reati di supporto.

di *Marta Miccichè*

Sommario: 1. Premessa. – 2. L'estensione della fattispecie partecipativa in ambito terroristico. – 3. Evoluzione giurisprudenziale in tema di associazione di stampo mafioso. – 4. Analoghe questioni in ambito terroristico. – 5. Il pericolo di sovrapposizione tra condotta partecipativa ed i reati di supporto. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di partecipazione all'associazione con finalità terroristiche¹.

L'interpretazione offerta in tale pronuncia si inserisce in un lungo dibattito volto a definire la condotta ai sensi dell'articolo 270-bis, 2° comma c.p.². In particolare, attraverso la rielaborazione di quanto già affermato in materia di associazione di tipo mafioso, si è posto un argine alla tendenza della giurisprudenza ad ampliare eccessivamente l'ambito applicativo del reato di partecipazione all'associazione con finalità terroristiche. Una prassi "dilatatrice" finalizzata soprattutto ad adattare la risposta penale all'evoluzione specifica che l'azione degli estremisti islamici ha assunto negli ultimi anni, la cui pericolosità è accentuata dalla dislocazione dei nuclei terroristici in territori tra loro lontani e dalla possibilità che anche una organizzazione di estrema semplicità in termini di persone e mezzi si riveli sufficiente ad eseguire attacchi terroristici di devastante impatto³. Così è stato, da un lato, per le attività dei

¹ Cass. Pen., Sez. VI, sent. 19 dicembre 2017 (dep. 29 marzo 2018), n. 14503, Pres. Paoloni, Est. Silvestri, in www.penalecontemporaneo.it.

² L'articolo 270-bis è stato introdotto nel codice penale con il d.l. 15 dicembre del 1979, n. 625, al fine di arginare i nuovi fenomeni terroristici con uno strumento più adeguato rispetto all'articolo 270 c.p., che reprime quelle associazioni che commettono atti di violenza eversivi dell'ordinamento costituzionale. Particolarmente controversa è la nozione di partecipazione di cui al comma 2°. Anche se, da un lato, si riconosce il necessario contenuto minimo di carattere psicologico, ovvero della coscienza e volontà di far parte di un'associazione criminosa di cui si conoscono e condividono gli scopi, tale requisito non è sufficiente: la condotta partecipativa verrebbe ridotta ad una mera adesione psicologica al *pactum sceleris*. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 1, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 37 e ss.

³ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1/2017, pp. 85-86.

c.d. “lupi solitari” – cioè di coloro che operano in totale autonomia organizzativa – e, dall’altro, per quelle di mero supporto all’organizzazione, consistenti nella propaganda, nel proselitismo, nel finanziamento e nell’arruolamento, purché finalizzate, genericamente, all’attuazione del programma criminoso⁴.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto dal PM di Perugia avverso la sentenza del Tribunale della libertà che negava l’applicazione della misura cautelare in carcere richiesta sulla base di intercettazioni ambientali e telefoniche nelle quali l’indagato manifestava la volontà di recarsi in Siria per unirsi all’ISIS, approvava gli attentati di Nizza, Berlino e Londra del 2016 ed istigava l’interlocutore ad aderire all’organizzazione.

Il Tribunale aveva ritenuto infatti non sufficienti gli elementi posti a fondamento della richiesta sotto il profilo della mancanza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, le conversazioni intercettate si ritenevano non idonee a dimostrare l’appartenenza del soggetto all’ISIS: alcune in quanto «*non serie*», altre perché aventi ad oggetto unicamente dichiarazioni relative alla propria adesione alla religione islamica. In altre parole, le indagini svolte dal PM, avrebbero provato unicamente l’estremo fanatismo dell’indagato e non anche l’attività di supporto all’attività terroristica dell’ISIS.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, lamentando un vizio di motivazione per la scorretta valutazione degli elementi indiziari, sostenendo che il Tribunale avesse mal interpretato il contenuto di alcune intercettazioni ed omesso di considerare l’efficacia probatoria di alcune dichiarazioni, da cui sarebbero emersi i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all’organizzazione internazionale ISIS.

Il Giudice di legittimità, pur accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, ha posto un argine all’eccessivo ampliamento dell’ambito applicativo della fattispecie partecipativa di cui all’articolo 270-*bis* c.p.⁵. Proprio a questo riguardo la Suprema

⁴ Nel caso di specie, la Corte ritiene che gli elementi probatori raccolti davano dimostrazione dei «*Concreti propositi eversivi degli aderenti, espressi con reiterate manifestazioni di disponibilità a partire "per fare Jihad" e con la ricerca di un contatto operativo che consentisse loro di tradurre in pratica i propositi di morte*» Cass. Pen., Sez. VI, 12 luglio 2012 n. 46308, in www.italgiure.it. In dottrina si avverte il rischio di dispersione della ricerca della concretezza della condotta di partecipativa, provocando la compressione del controllo giurisdizionale sulla materialità della condotta. P. GRILLO, *Configura il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo l’inserimento in una struttura organizzata anche in assenza di un concreto programma di azioni terroristiche*, *Diritto e Giustizia*, 2018, p. 57.

⁵ La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi più recentemente ribadendo la necessità di arginare la tendenza ad allargare l’ambito applicativo della fattispecie partecipativa di cui all’articolo 270-*bis* c.p.. Con tale decisione il Giudice di legittimità ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Assise di Appello di Roma, ritenendo che questa non avesse applicato correttamente i principi giuridici affermati in tema di partecipazione all’organizzazione terroristica internazionale. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto integrata la condotta ex art. 270-*bis*, 2° comma, c.p. senza motivare adeguatamente sul collegamento tra l’imputato e la casa madre: in tal senso Cass., Sez. VI, n. 51218, dep. 2018, in www.italgiure.it.

Corte ha affermato, infatti, che l'accertamento non deve ridursi alla mera verifica della semplice adesione psicologica del singolo agli obiettivi dell'associazione⁶, risultando centrale, piuttosto, accertare che il soggetto abbia assunto un ruolo effettivo nell'organizzazione e abbia fornito un contributo tangibile al raggiungimento di una delle finalità di cui all'articolo 270-*sexies*⁷; un'analisi che va affiancata a quella che riguarda l'idoneità della struttura dell'associazione al perseguimento del programma criminoso⁸ e la consapevolezza degli altri partecipi circa il contributo del nuovo associato⁹.

2. L'estensione della fattispecie partecipativa in ambito terroristico.

La pericolosità dei nuovi fenomeni di terrorismo, caratterizzati da organizzazioni militari con sede centrale in paesi diversi da quelli in cui l'attività terroristica si svolge, è stata fronteggiata dal legislatore con diversi interventi. Le nuove fattispecie, anticipando la soglia di punibilità alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato, incriminano comportamenti prodromici agli attacchi terroristici, come il finanziamento, la preparazione e il supporto delle organizzazioni criminali coinvolte¹⁰.

A tale spinta del legislatore è seguita, in giurisprudenza, un'attività di elaborazione e di adattamento dei principi affermati in tema di reato associativo.

Infatti, le pronunce della Suprema Corte sulla configurabilità del reato di cui all'articolo 270-*bis*, comma 2, c.p. tendono ad ampliare il campo di applicazione

⁶ In tal senso, Cass., sez. V, sent. dep. 14 novembre 2016, n. 48001, Pres. Lapalorcia, Rel. Zaza, Ric. Hosni ed altri, in *www.italgiure.it*.

⁷ Ai sensi dell'articolo 270-*sexies* c.p. l'associazione terroristica deve avere come obiettivo «*intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale*»

⁸ Nonostante sia configurata la natura di reato di pericolo del delitto, l'anticipazione della soglia di punibilità non può prescindere dalla valutazione dell'offensività in concreto, altrimenti si finirebbe per punire idee piuttosto che fatti e per sanzionare l'adesione alla semplice ideologia terroristica. Cass. pen., Sez. 2, n. 24994, dep. 2006, Bouhrama, in *www.italgiure.it*.

⁹ Così, la sentenza n. 2651 del 2015, *Nars Osama*, e la sentenza n. 1072 del 2006, *Bouyahia*, in *www.italgiure.it*.

¹⁰ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, CEDAM, 2016, p. 201. Si ricordano tutte le condotte di supporto all'organizzazione terroristica ex articolo 270-*ter* e ss. c.p.: l'arruolamento con finalità di terrorismo ex art. 270-*quater* c.p., l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ex art. 270-*quinqies*. Con il d.l. n. 7 del 2015 sono state introdotte nuove fattispecie. L'intervento legislativo ha, da un lato, allargato le condotte punibili dagli articoli già introdotti precedentemente ed ha, dall'altro, incriminato ulteriori condotte, al fine di sanzionarle solo ove l'agente le commetta con finalità terroristiche: l'organizzazione di trasferimenti a finalità di terrorismo ex art. 270-*quater*.1 c.p.; l'auto-addestramento ex art. 270-*quinqies*, 2° comma c.p.: R. WENIN, *L'addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal dl 7/2015*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 3 aprile 2015.

della fattispecie partecipativa¹¹, in ragione della struttura “a rete” delle odierne associazioni terroristiche fortemente disarticolate¹², valorizzando condotte meramente prodromiche – come la propaganda, il proselitismo o l’arruolamento – purché affiancate dall’adesione psicologica al programma criminoso dell’associazione.

Da tale estensione non può che derivare un duplice rischio: da un lato, la difficoltà di un effettivo controllo giurisdizionale sulla concreta imprescindibile materialità della condotta e sull’incidenza causale del contributo del singolo rispetto alla realizzazione delle finalità perseguite dall’associazione; dall’altro, la possibile sovrapposizione o incertezza di confini tra partecipazione e altre condotte di agevolazione di cui agli articoli 270-ter e ss e di concorso esterno ai sensi degli artt. 110 e 270-bis c.p.

A tali conclusioni la giurisprudenza è giunta solo recentemente. Infatti, per lungo tempo ha sostenuto che la condotta partecipativa fosse integrata al momento del compimento di attività di mero sostegno all’associazione terroristica come assistenza agli associati, finanziamento, diffusione di documenti di propaganda, indottrinamento, addestramento, arruolamento¹³.

3. Evoluzione giurisprudenziale in tema di associazione di stampo mafioso.

Analoghi problemi a quelli finora accennati si sono posti, in realtà, già in passato con riferimento alla partecipazione all’organizzazione mafiosa: l’estensione del concetto di partecipazione in sede di interpretazione dell’articolo 270-bis, 2° comma, richiama il “modello onnivoro” denunciato dalla dottrina in materia di associazione di cui all’art. 416-bis c.p., modello che finiva per ricondurre nell’alveo della partecipazione tutte quelle condotte funzionali alla vita della *societas sceleris*¹⁴.

Infatti, proprio a causa dell’indeterminatezza del dato normativo, anche con riferimento all’organizzazione mafiosa si è registrata una pluralità di indirizzi interpretativi¹⁵: da quello meno garantista che finisce col riconoscere l’elemento partecipativo nella condotta connotata da aspetti meramente psicologici¹⁶ a quelli,

¹¹ Così, sent. 46308 del 2012, *Chabchoub*, in www.italgiure.it.

¹² Si veda, sent. n. 14503, del 29 marzo del 2018, in www.italgiure.it.

¹³ In tal senso, sent. 46308 del 2012, *Chabchoub*, in www.italgiure.it.

¹⁴ Con riferimento alla partecipazione all’associazione di tipo mafioso *ex* articolo 416-bis c.p. si fa riferimento alla concezione c.d. «*onnivora*» poiché si riconducono alla fattispecie anche le condotte di «*aiuto esterno*». In tal senso, si ricorda la sentenza in cui la Suprema Corte, in cui ha affermato che «*la partecipazione esterna, la quale ai sensi dell’articolo 110 c.p. renderebbe responsabile colui che abbia prestato al sodalizio un proprio e adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi, si risolve, in realtà, nel fatto tipico della partecipazione*», Cass., sez I, 19 gennaio 1987 in www.italgiure.it. V. MAIELLO, *Principio di legalità ed ermeneutica*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, CEDAM, Padova, 2005, p. 176.

¹⁵ Recentemente sul punto, I. MERENDA- C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁶ Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrata la fattispecie partecipativa di cui all’articolo 416-bis alla sola prova della volontà di adesione al sodalizio, del quale non si

più rassicuranti, che attraverso paradigmi più circostanziati – quello causale, organizzativo e misto – certamente hanno incrementato il livello di determinatezza della nozione.

L'orientamento più risalente¹⁷ riteneva partecipante all'organizzazione chi avesse aderito al programma criminoso sulla base di un mero atteggiamento psichico interiore, con conseguente impossibilità di accertamento dell'avvenuta attivazione a favore del sodalizio, alla stregua di quanto richiesto dai principi di materialità ed offensività della condotta.

La debolezza di tale indirizzo ne ha decretato il superamento attraverso l'adozione di un "modello causale", in base al quale era richiesto che il soggetto apportasse un contributo "*minimo ma non insignificante... alla vita della struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi*"¹⁸. In ragione delle criticità sollevate dalla dottrina¹⁹ circa la difficoltà di distinguere, attraverso tale modello, la figura del partecipe da quella del concorrente esterno ai sensi del combinato disposto degli artt. 416-*bis* e 110 c.p., la prassi giurisprudenziale si è spostata successivamente verso un paradigma organizzatorio, valorizzando il *proprium* della condotta partecipativa: si è così dato maggior peso all'effettivo inserimento del soggetto nell'organizzazione criminale richiedendo altresì che all'adesione al programma criminoso corrispondesse l'accettazione del nuovo componente da parte degli altri affiliati²⁰.

Ma anche gli appena cennati indirizzi – fondati sul modello causale e sul modello organizzativo – hanno presto rivelato la loro insufficienza. Così, la giurisprudenza si è orientata verso un modello misto avente un più «*rassicurante spessore materiale*», risultante dalla combinazione dei precedenti. Si è inteso cioè coniugare la verifica dell'inserimento stabile all'interno della struttura criminale e l'accertamento circa la sua utilizzazione da parte dell'organizzazione in senso dinamico e funzionalistico; in base a tale ultimo orientamento si rende necessario che il soggetto svolga compiti precisi e che attraverso gli stessi sia reso possibile o più facile per l'organizzazione raggiungere i suoi scopi²¹.

Grazie a questa elaborazione giurisprudenziale, dovuta principalmente alla ben nota sentenza *Mannino*, la Corte Suprema ha delimitato nettamente i confini della fattispecie partecipativa e del concorso esterno. Si è così circoscritto il ruolo

ignorano le modalità d'azione e le funzioni, prestando la propria disponibilità ad operare per conseguire i fini dell'associazione Cass., Sez. I, 4 febbraio 1998, Barbella, in www.italgiure.it.

¹⁷ Tra queste si ricorda Cass., Sez. I, 4 febbraio 1988, Barbella, in www.italgiure.it.

¹⁸ Cass., Sez. I, 24 aprile 1985, Arslan, in *Cass. pen.*, 1986, 822.

¹⁹ Per un quadro riepilogativo dei vari orientamenti, I. GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, in *Archivio Penale*, 2018, n.3.

²⁰ Il modello organizzatorio non era esente da critiche: all'affidamento di un ruolo potrebbe anche corrispondere un inadempimento dei propri compiti. In altre parole, «*tale paradigma rischia, a ben riflettere, di offrire una nozione formale e soggettivistica di partecipazione*». I. GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., p. 7.

²¹ Cass. pen., Sez. U., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in www.ilforo.it.

dell'*extraneus* a quello occasionale e non permanente, laddove il suo contributo può essere utile all'organizzazione per eseguire il programma criminoso, benché fornito per singoli episodi e/o occasioni²². L'*intraneus*, viceversa, si identificherebbe con un soggetto inserito stabilmente nell'organizzazione, che condivide l'*affectio societatis scelerum* e che attraverso la sua condotta contribuisce al rafforzamento del sodalizio. Colui che "fa parte" dell'organizzazione è quindi, in definitiva, colui che svolge compiti determinati, continui e la cui condotta ha un'efficacia eziologica rispetto al rafforzamento del sodalizio ed al raggiungimento dei suoi scopi²³.

4. Analoghe questioni in ambito terroristico.

Mutatis mutandis, sembra che la tendenza interpretativa "espansiva" sopra descritta relativamente alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso trovi corrispondenza nella definizione giurisprudenziale di "partecipazione" all'organizzazione terroristica²⁴. Diversa è la fenomenologia criminosa ma identiche sono le esigenze di condanna sociale del fenomeno e di contenimento del rischio di deriva non garantista.

Va detto al riguardo che con riferimento al terrorismo internazionale il contemperamento tra queste due istanze contrapposte è rimasto per lungo tempo sbilanciato poiché al fine di consentire il più ampio ed incisivo potere statale di prevenzione e repressione delle condotte criminose è parsa quasi assente nella giurisprudenza la volontà di delineare con precisione la condotta di cui all'articolo 270-*bis* 2° comma c.p., lasciando ampio spazio alle possibilità interpretative con riferimento ai singoli casi. Nello stesso periodo in cui, infatti, la giurisprudenza elaborava faticosamente il c.d. "modello misto" relativamente al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., in ambito terroristico veniva a delinearsi un diverso indirizzo interpretativo efficacemente definito dalla dottrina «*fattuale*»²⁵: ci si accontentava di ritenere associato chi, in ragione delle propria «*vocazione al martirio*», si rendeva disponibile a combattere per la *jihād*, a prescindere dalla verifica di un inserimento stabile nel tessuto organizzativo o del contributo eziologico che l'associato offriva

²² Per maggiori approfondimenti si veda C. VISCONTI, *I reati associativi tra diritto vivente e ruolo della dottrina*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, cit., pp. 153-156.

²³ I. GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa*, cit., p. 7.

²⁴ La giurisprudenza ha definito la condotta di partecipazione in negativo cioè riconducendo nella fattispecie di reato tutti quei comportamenti diversi dalla promozione, organizzazione e costituzione, dando origine ad una concezione c.d. residuale di partecipazione. Ad esempio, si è ritenuto partecipe chi aveva svolto dei compiti esecutivi anche se non rilevanti ai fini della vita o sopravvivenza dell'associazione oppure chi aveva eseguito attività occasionali contribuendo alla vita dell'organizzazione. Tuttavia, tali inquadramenti della giurisprudenza sono ritenuti privi di un contenuto definitivo, poiché non riconducibili ad un parametro predeterminato idoneo ad individuare la condotta partecipativa rilevante penalmente: v. G.FIANDACA, E.MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 38.

²⁵ G. FLORA, *Profili penali del terrorismo internazionale tra delirio di onnipotenza e sindrome di castrazione*, *Riv. Dir. proc. Pen.*, 2008, n. 1, p. 66.

all'associazione per il perseguimento dei suoi scopi²⁶. Così ragionando, si è ritenuto ad esempio partecipe chi, attraverso attività meramente materiali – come la creazione di moneta o documenti falsi – si rendeva in qualche modo utile all'organizzazione²⁷. Allo stesso tempo, veniva omessa qualsiasi verifica circa la concreta capacità di operazione della *societas* criminale di cui all'art. 270-bis²⁸. In altre parole, mentre con riferimento ai “classici” reati associativi si richiedeva che l'associazione avesse un'organizzazione, anche solo rudimentale²⁹, che presentasse però «*un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso*», un tale accertamento veniva tendenzialmente omesso per i nuclei terroristici affiliati all'ISIS³⁰. In tali casi la giurisprudenza ha infatti conferito minor rilevanza all'aspetto organizzativo ricercando piuttosto l'adesione psicologica al programma del sodalizio internazionale e un contributo all'attività di diffusione del messaggio terroristico, accompagnati da contatti, anche sporadici, con l'associazione madre³¹. Al riguardo va tuttavia aggiunto che recentemente sembrerebbero emersi segnali di un superamento della descritta impostazione avendo il Giudice di legittimità affermato la necessità di un legame effettivo tra cellula locale e organizzazione internazionale «*atteso che solo in presenza di un siffatto collegamento di condotte*

²⁶ F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 269.

²⁷ A tale riguardo non si può non far riferimento alla vicenda *Fathima Zahra*, in cui la sorella Marianna è stata condannata ai sensi dell'articolo 270-bis quando, dalle prove processuali non emergeva alcun contatto con l'organizzazione centrale ISIS e questa avrebbe esclusivamente svolto attività di indottrinamento, affinché i propri genitori partissero per la Siria, per raggiungere la sorella *Fathima*, combattente per lo Stato Islamico. Sentenza GUP Milano, 23 febbraio 2016, n. 598/2016, giud. Banci Buonamici, in *penalecontemporaneo.it*.

²⁸ In tal senso si ricorda il provvedimento del Tribunale del riesame di Firenze del 2004, in cui si affermava che ai fini dell'integrazione della fattispecie partecipativa non è richiesto l'elemento organizzativo perché non è riscontrabile nella struttura criminale delle organizzazioni terroristiche rispetto agli altri fenomeni associativi. Si ritiene, dunque, sterile il «*il ricercare gerarchie, figure di capi, in quanto la stessa ideologia e pratica della “fratellanza mussulmana” impedisce, a volte di trovarne*» Trib. Riesame Firenze, dep. 28 maggio 2004, confermata in Cassazione, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 669/2004, in *www.ilforo.it*.

²⁹ Per organizzazione rudimentale non si deve intendere assenza di organizzazione, poiché questa è dimostrata dall'esecuzione di azioni terroristiche e dalla capacità dell'associazione di compiere atti funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi: così F. CARINGELLA, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Dike Giuridica Editore, Roma, 2015, p. 49.

³⁰ Anche se non è necessaria la predisposizione di singoli attacchi terroristici. Così, Cass. Sez. V, sent. n. 2651 del 2015 *Nars Osama* e n. 1072 del 2006 in *www.italgiure.it*. Si ritiene che le associazioni terroristiche islamiche abbiano messo in crisi il tradizionale modello associativo: si riconosce la peculiarità organizzativa delle odierne cellule terroristiche internazionali, caratterizzate da una struttura a rete, alcune con base in Italia, altre con sede all'estero, che operano in autonomia tra loro, senza avere la possibilità di individuare ruoli specifici, gerarchia interna, parlando a riguardo di una «*confederazione informale di cellule*»: M. PELISSERO, *Delitti di terrorismo, in Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, Trattato teorico pratico di diritto penale*, a cura di F. PALAZZO e C. PALIERO, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 188.

³¹ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, cit. p. 87.

di per sé o non rilevanti o integranti fattispecie autonome di reato – come la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi, l’opera di proselitismo e indottrinamento, il favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia – possono assumere rilevanza anche nel caso in cui il “gruppo locale” non risulti direttamente impegnato in attività terroristiche»³².

In tutta evidenza, non può essere sottaciuto che l’associazione di tipo mafioso e l’organizzazione terroristica operano in modo radicalmente diverso, con la conseguenza inevitabile dell’impossibilità di un adattamento acritico delle statuizioni in tema di associazioni mafiose a quelle in ambito terroristico³³. Tuttavia, anche per quest’ultime, la sola condivisione degli ideali estremisti del singolo non può considerarsi sufficiente ad integrare la fattispecie partecipativa di cui all’articolo 270-*bis* c.p., dovendo invece attribuirsi rilevanza all’inserimento stabile all’interno dell’organizzazione e al contributo materialmente fornito per la realizzazione del programma criminoso, in modo da attribuire alla fattispecie una maggiore pregnanza sul piano materiale, nel rispetto del principio di offensività, caposaldo del nostro sistema penale.

5. Il pericolo di sovrapposizione tra condotta partecipativa ed i reati di supporto.

La questione si complica ove si consideri la tendenza della giurisprudenza a ritenere in alcuni casi integrata la fattispecie partecipativa anche quando il soggetto esegue condotte di mero supporto, provocando un ulteriore effetto distorsivo: l’offuscamento della linea di confine rispetto alle condotte di cui agli articoli 270-*ter* e ss., ricomprendendo nell’articolo 270-*bis* anche le condotte inquadrate in altre disposizioni³⁴.

Occorre premettere che la ragione dell’introduzione all’interno del codice delle condotte di sostegno, oltre a derivare da specifici vincoli internazionali³⁵, esprime la volontà del legislatore di punire tutti quei soggetti che, pur non partecipano

³² Così, Cass., Sez. VI, sent. n. 40348 del 2018, in *www.italgiure.it*.

³³ Basti pensare che in quelle terroristiche la pubblicità post attacco costituisce uno strumento di rafforzamento: la pubblicità che i *mass media* danno alle operazioni, è una forma di potenziamento dell’organizzazione. Viceversa, il comune delinquente, vede in qualsiasi forma di pubblicità una fonte di pericolo. V. MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., p. 61 e ss.

³⁴ Si fa riferimento alle condotte di cui agli articoli: 270-*ter*, assistenza agli associati; 270-*quater*, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-*quater*1, organizzazioni di trasferimenti a finalità di terrorismo; 270-*quinqies*1, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-*quinqies*1, finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: F. FASANI, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 8, 927 ss.; ID., *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 12, 1556 ss.

³⁵ La Risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dà un’adeguata definizione di tali combattenti, descrivendoli come «*individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict*».

all'associazione (art 270-*bis*, 2° comma c.p.) e pur non essendo nemmeno concorrenti esterni (art 270-*bis* e 110 c.p.)³⁶ agiscono purtuttavia in modo da fornire all'organizzazione un contributo consistente³⁷. Si fa qui riferimento alle cc.dd. condotte di supporto, consistenti in azioni prodromiche all'attacco terroristico da parte di soggetti che, seppur rafforzando le capacità operative dell'organizzazione, non sono inseriti al suo interno né operano in modo da poter essere ricondotti alla figura del concorrente esterno³⁸.

A fronte della frenesia legislativa degli ultimi anni, i giudici di merito, non cogliendo la *ratio* della distinzione tra tali tipi di condotta di agevolazione e facendo leva sulla forte disarticolazione delle organizzazioni terroristiche islamiche, hanno probabilmente abusato della fattispecie di cui all'articolo 270-*bis*, finendo per applicarla anche ai casi delle mere condotte di sostegno.

Tendenza questa, criticabile sotto due aspetti.

Da un lato, prescindendo dalla lettura sistematica della materia finisce per essere del tutto ignorato il problema della distinzione delle nuove condotte rispetto a quella partecipativa, con l'effetto di un'applicazione indiscriminata della partecipazione a tutti quei casi in cui il soggetto svolge una qualsiasi attività di rafforzamento dell'organizzazione terroristica³⁹.

Dall'altro lato, la distinzione tra partecipazione e mero supporto finisce per basarsi sulla maggiore o minore impronta estremista della convinzione religiosa dell'imputato. In altre parole, a fronte di una condotta di supporto all'organizzazione, si riconduce la totale adesione agli ideali violenti *jihadisti* a prova della partecipazione all'organizzazione, viceversa sarebbe da incriminare ai sensi degli articoli 270-*ter* e ss. chi si mostra non totalmente convinto. In altre parole, chi arruola, addestra, si auto-addestra, finanzia l'organizzazione criminale, avrebbe una

³⁶ La configurabilità del concorso esterno in ambito terroristico è ipotizzabile, ma è piuttosto rara. Tuttavia, si ritiene possibile trasporre i precedenti di legittimità in ambito mafioso alla *societas sceleris* terroristica, in relazione a quei soggetti che, pur non facendo parte dell'organizzazione terroristica, conferiscono un contributo consapevole affinché l'associazione criminale raggiunga i suoi obiettivi. Cass. Pen. sez. I, 12 gennaio 2006, n. 1072, in www.tialgiure.it.

³⁷ Soprattutto in riferimento ai lupi solitari ed ai *foreign fighters*. Per ulteriori approfondimenti sui FTF si veda V. NARDI, *La rilevanza delle condotte di partecipazione e supporto al terrorismo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Milano, 2017, p. 122. L. MARINI, *L'evoluzione della disciplina internazionale in materia di antiterrorismo: qualche spunto recente tra Onu e Europa*, in *Questione Giustizia*, 2/2017, p. 112 e ss. C. CIPOLLETTI, *La privazione della cittadinanza nel contrasto ai foreign terrorist fighters e il diritto internazionale*, in *riv. dir. int.*, 2016, pp. 118 e ss. R. CADIN, *Il consiglio di sicurezza torna a legiferare nella risoluzione 2178 (2014) sui "combattenti terroristi stranieri"*, osservatorio sul consiglio di sicurezza e i diritti umani, n.4/2014, pp. 858-859. A. ALÌ, *Le risposte della comunità internazionale al fenomeno dei foreign terrorist fighters*, Editoriale Scientifica, Fasc. 2/2015, pp. 181 e ss.

³⁸ A tale conclusione si può giungere considerando la clausola di riserva "al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*". L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione*, cit., p. 94.

³⁹L. D'AGOSTINO, *op cit.*, cit., p. 94.

convinzione *jihadista* meno forte rispetto agli adepti, sussistendo la fattispecie partecipativa solo nel caso in cui è manifesta e comprovata la totale adesione al progetto criminale nel suo completo svolgersi.

A riguardo, sono state mosse obiezioni di non poco conto: innanzitutto, va evidenziato il rischio di una ricaduta “psicologica” sull’analisi della condotta partecipativa insita nel fatto che, seguendo la riportata impostazione, l’unico parametro discriminante sarebbe costituito dall’atteggiamento interno del soggetto; ma, soprattutto, se l’atteggiamento psicologico diviene l’unico discriminante non avrebbe più alcun senso distinguere tra chi compie semplici azioni di supporto e chi invece è da ritenere vero e proprio affiliato dal momento che entrambi potrebbero essere parimenti convinti sostenitori degli ideali jihadisti⁴⁰. Al contrario, sembra plausibile che chi si addestra, magari per anni, in un campo militare condivida, ugualmente o addirittura con maggiore intensità l’ideologia terroristica dell’adepto. I rischi di totale arbitrarietà della tendenza interpretativa ora riferita inducono a ritenere che la *ratio* seguita dal legislatore e i principi generali dell’ordinamento devono necessariamente condurre ad una lettura delle norme incriminatrici che imponga e restringa quanto più possibile l’indagine al ruolo effettivo assunto dall’agente all’interno dell’associazione⁴¹.

6. Considerazioni conclusive.

In questa prospettiva, la sentenza in commento⁴² costituisce un punto di svolta rispetto al passato poiché fornisce strumenti omogenei di interpretazione delle fattispecie partecipative di cui agli articoli 270-*bis*, 2° comma c.p. e 416-*bis* c.p.

La Corte non ritiene più sufficiente la sola “messa a disposizione” del soggetto, ma ritiene necessario un legame, anche se caratterizzato da flessibilità, tra struttura organizzativa e singolo, tale da rendere “serio” il suo inserimento nell’associazione. Dunque, l’adesione a proposte *in incertam personam* da parte del sodalizio internazionale non sono di per sé idonee ad integrare la fattispecie partecipativa, ma è richiesta una relazione biunivoca tra associazione e soggetto, tale che, da un lato, l’organizzazione sia a conoscenza della disponibilità dell’adepto potendo così contare sul suo apporto e, dall’altro, il singolo sia inserito nella struttura.

Sulla base di quanto appena detto, dunque, nonostante l’ISIS sia un’organizzazione ad adesione aperta, in quanto disponibile ad accogliere indistintamente e senza un’investitura formale la vocazione al martirio di singoli o di gruppi di persone, affinché la fattispecie sia integrata occorre che si verifichino due condizioni:

⁴⁰ L. D’AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione*, cit. p. 94. In tema si rinvia ad un approfondimento sulle condotte di supporto all’organizzazione terroristica, in occasione del caso *Fathima*. R. BERIOLESI, *Il caso “Fathima” e le condotte di supporto ad un’organizzazione terroristica*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 5 luglio 2016, p. 8.

⁴¹ C. PARAVANI, *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, UTET Giuridica, Torino, 2008, p. 353.

⁴² Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14503, del 29 marzo 2018, in *italgiure.it*.

l'innesto del soggetto nella struttura e il compimento di azioni eziologicamente connesse agli obiettivi che il gruppo internazionale persegue.

In conclusione, la sentenza che si annota contribuisce significativamente a definire la fattispecie dell'art. 270-*bis* c.p. Tuttavia, in ragione dell'indeterminatezza del dettato normativo gli approdi giurisprudenziali raggiunti sono comunque a rischio di future oscillazioni interpretative, che potrebbero tradursi in manipolazioni espansive dell'ambito della norma.

De iure condendo, una parte della dottrina, per raggiungere rassicuranti effetti di coerenza tematica, propone di abolire le fattispecie associative di parte speciale per riformare la materia, creando un modello unitario di associazione in cui sono tipizzati i requisiti strutturali ed operativi individuati dalla giurisprudenza⁴³, contrastando così l'attuale tendenza di individuare casisticamente gli elementi costitutivi della fattispecie⁴⁴. Tale proposta si fonderebbe sull'idea secondo cui le fattispecie associative appartengano tutte ad un unico *genus*, condividendo, da un lato, la natura di reati di pericolo e, dall'altro, alcuni requisiti oggettivi, tra cui una struttura organizzativa stabile, composta da individui inseriti organicamente e l'adeguatezza dell'organizzazione a realizzare gli scopi prefissati⁴⁵. Si è parlato, al riguardo, di una “tipicità condivisa tra le fattispecie associative”, perché, quali che siano gli strumenti e le modalità di svolgimento delle attività, sarebbe comunque possibile individuare gli elementi tipici, comuni a tutte le diverse figure criminose⁴⁶.

Un'impostazione che però suscita qualche perplessità, perché non tiene conto delle differenze, anche di tipo strutturale, che caratterizzano le diverse associazioni criminali; basti pensare all'associazione di tipo mafioso, la cui definizione normativa

⁴³ MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., p. 239.

⁴⁴ Altra parte della dottrina giunge alle stesse proposte di riorganizzazione sistematica dei reati associativi, al fine di creare un'«oggettività giuridica di categoria capace di unificare sotto un minimo comun denominatore le diverse fattispecie», partendo dal presupposto che a tale soluzione non si può arrivare se si rimane ancorati alla concezione tradizionale del reato associativo come fattispecie di pericolo dei beni tutelati dai delitti scopo. Così ragionando, i diversi reati associativi dovrebbero rimanere in capi separati, a seconda del reato-scopo a cui si riferiscono. Secondo tale impostazione, dunque, si dovrebbe più correttamente analizzare la realtà effettiva del fenomeno riconoscendo nei reati associativi dei reati di danno. G. NEPPI MODENA, *Criminalità organizzata e reati associativi*, in *Beni e tecniche della tutela penale: materiali per la riforma del codice*, Franco Angeli Editore, Milano, 1987, pp. 116 e ss.

⁴⁵ Simile soluzione è stata adottata dal legislatore spagnolo attraverso la Ley Organica n. 5 del 22 giugno 2010, che all'articolo 570-bis c. 2 stabilisce: “agli effetti di questo Codice si definisce organizzazione l'unione formata da più di due persone con carattere stabile e per un tempo indefinito, le quali, in modo concentrato e coordinato, si ripartiscono ruoli e funzioni con il fine di commettere reati gravi, o di portare a compimento la reiterata realizzazione di reati minori”. Apprezzabile a riguardo il tentativo di enucleare gli elementi essenziali dell'associazione penalmente rilevante, anche se non può non rilevarsi il difetto del parametro di idoneità della struttura al raggiungimento dei propri obiettivi. F. FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., p. 424.

⁴⁶ L. D'AGOSTINO, *I margini applicativi della condotta di partecipazione*, cit., 90.

ruota attorno all'esistenza del c.d. "metodo mafioso" e alla peculiarità che gli associati devono "avvalersi della forza di intimidazione"⁴⁷.

Scartata, quindi, l'ipotesi della formulazione di una fattispecie associativa unitaria - che non permetterebbe di valorizzare adeguatamente le differenze, anche di tipo operativo, che distinguono tra loro le differenti organizzazioni illecite - rimane certo la necessità di garantire, a fronte dell'indeterminatezza del dato normativo, un nucleo minimo di consistenza sul piano oggettivo, che consenta alla fattispecie partecipativa il pieno rispetto dei principi di materialità e offensività, per scongiurare interpretazioni soggettivistiche fondate su logiche del "tipo di autore".

Condivisibili appaiono, in proposito, in una prospettiva *de iure condendo*, le proposte di revisione della tecnica di formulazione normativa, nell'ottica di arricchire il fatto tipico di ulteriori elementi che conferiscano alla figura incriminatrice una maggiore precisione e consentano di ostacolare la tendenza della giurisprudenza a "manipolare" il dettato legislativo, in ragione di esigenze di politica criminale che - per quanto condivisibili negli intenti - si pongono in forte tensione con il principio di stretta legalità⁴⁸.

⁴⁷ In tal senso si deve far riferimento alla definizione della fattispecie associativa di stampo mafioso a struttura «mista», in cui, il fatto punito richiede, oltre all'accertamento dell'esistenza di un vincolo associativo, anche l'inizio di attività esecutiva L. DE LIGUORI, *L'associazione mafiosa: pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi*, in Cass. pen. 1987, p. 53 e ss. Nella medesima prospettiva si è specificato che se il legislatore avesse voluto introdurre un reato meramente associativo all'interno del codice, avrebbe dovuto seguire la formulazione dell'articolo 416 c.p., attribuendo rilevanza penale esclusivamente al fatto dell'associarsi per l'esecuzione di più delitti. G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Milano, 1993, p. 94 e ss.

⁴⁸ MASARONE, *Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale*, cit., p. 240.